

**REGOLAMENTO (CE) N. 2430/2001 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2001**

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92, la Svezia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Falu-korv» nell'albo delle attestazioni di specificità.
- (2) Alle denominazioni è riservata la dicitura «specificità tradizionale garantita».
- (3) Dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾ della denominazione riportata nell'allegato del presente regolamento non è pervenuta alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2082/92.
- (4) Di conseguenza, la predetta denominazione può essere iscritta nell'albo delle attestazioni di specificità ed essere pertanto tutelata quale specialità tradizionale garantita ai

sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2082/92.

- (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/2000 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 è completato dalla denominazione riportata nell'allegato del presente regolamento, la quale è iscritta nell'albo delle attestazioni di specificità a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92.

Tale denominazioni è protetta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9.
⁽²⁾ GU C 78 del 10.3.2001, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 319 del 21.11.1997, pag. 8.
⁽⁴⁾ GU L 167 del 7.7.2000, pag. 8.

ALLEGATO

Prodotto a base di carne

— Falukorv
